##### Sottomisura 3.2 - Azione A) - FA 3A Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità

Sottomisura:

|  |
| --- |
| * 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
 |

###### Descrizione del tipo di intervento

|  |
| --- |
| È concesso un aiuto economico finalizzato ad attivare azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell’Unione Europea, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:* migliorare la conoscenza da parte dei consumatori e degli operatori dei sistemi di produzione di qualità e dei relativi sistemi di certificazione;
* Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei singoli prodotti di qualità e dei vantaggi ambientali legati all’utilizzo di tecniche di produzione biologiche ed a basso impatto ambientale previste dai relativi disciplinari di produzione;
* promuovere i consumi di produzioni di qualità certificata nel mercato interno dell’Unione Europea al fine di incrementare il reddito delle aziende aderenti a filiere di qualità.

L’aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, sempre connessi al disciplinare di produzione adottato. |

###### Tipo di sostegno

|  |
| --- |
| L’aiuto è concesso in ***conto capitale***, calcolato in percentuale sul costo totale delle operazioni ammesse. |

###### Collegamenti con altre normative

|  |
| --- |
| La misura è connessa alla normativa europea, nazionale e regionale riguardante i regimi di qualità ed in particolare:* Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai  regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
* Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
* Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le  bevande spiritose;
* Reg. (CEE) n. 1601/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
* Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
* Regime di qualità regionale, conforme all’articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;
* Regimi facoltativi conformi all’articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
* articolo 2, comma 3, della Legge n. 4/2011, che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata.
 |

###### Beneficiari

|  |
| --- |
| I beneficiari della misura sono le associazioni di produttori, di qualsiasi natura giuridica, che comprendono gli operatori che aderiscono ai regimi di qualità di cui al paragrafo 1, articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/13, per uno specifico prodotto rientrante in uno dei regimi finanziati nell’ambito della sottomisura 3.1. |

###### Costi ammissibili

|  |
| --- |
| Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività di informazione e di promozione nel mercato interno all’Unione Europea:* organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni;
* realizzazione di incontri e workshop con operatori;
* attività informativa e di sensibilizzazione attraverso canali di informazione, compresi i siti web, rivolta ai consumatori e operatori;
* realizzazione di materiale divulgativo, quali prodotti multimediali, cartellonistica ed affissioni, opuscoli;
* realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività di comunicazione svolte presso punti vendita, GDO, operatori dell'industria alberghiera ed imprese di ristorazione;
* organizzazione di iniziative ed eventi di animazione a livello territoriale, rivolte anche agli insegnati ed agli studenti di ogni ordine e grado ed agli operatori di mense scolastiche e della ristorazione colettiva in genere;
* spese generali, quali quelle per il coordinamento e l'organizzazione delle attività, sostenute dal beneficirio e regolarmente documentate entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammessa.

Con specifiche Disposizioni Attuative saranno indicate le modalità di definizione della spesa ammissibile con riferimento alle tipologie di azioni ed alle peculiarità dei singoli settori produttivi e dei differenti interventi. |

###### Condizioni di ammissibilità

|  |
| --- |
| Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto le seguenti produzioni, purché sovvenzionate nell’ambito della sottom. 3.1. ossia per tali produzioni vi siano beneficiari che abbiano beneficato del sostegno della misura 3.1. del presente Programma:* Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli art.11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
* prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
* indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
* vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. (CEE) n. 160/91 del Consiglio;
* denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio;
* prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità all’art. 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla L.R. 10/12/2003, n. 23 – marchio regionale QM, approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;
* prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità all’articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013
* indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione “prodotto di montagna” di cui all'art. 31.

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all’Unione Europea.La domanda di aiuto è annuale con possibilità di essere ricompresa in un progetto pluriennale.Le associazioni di produttori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura devono associare almeno un nuovo aderente ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sopra elencati. Si ritengono nuovi aderenti ai regimi di qualità sovvenzionati i soggetti iscritti al corrispondente sistema dei controlli successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto a valere della sottomisura 3.1. del presente Programma.Sono escluse dalla presente sottomisura le attività di promozione e informazione sovvenzionate dal Reg. (CE) n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno. Tale possibile sovrapposizione è esclusa dai controlli sui giustificativi di spesa, volti a verificare che gli stessi non siano stati utilizzati per accedere agli aiuti del suddetto Reg.. Per quanto riguarda il Reg. (UE) n. 1308/2013, concernente il sostegno alla promozione nel settore vitivinicolo, non si registra possibilità di sovrapposizione in quanto tale normativa sostiene esclusivamente la promzione dei vini nei Paesi terzi.Le attività finanziate non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dall'Unione o indicazioni geografiche nazionali e denominazione di origine e di qualità, vini o bevande spiritose protette prodotti in regioni determinate. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata rispetto al messaggio principale.Attività legate alla promozione dei marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno.Con specifiche Disposizioni Attuative saranno indicate le modalità con cui la Regione Marche effettua il controllo su tutto il materiale informativo e promozionale redatto nell'ambito di un'attività sovvenzionata, affinché sia rispettata la normativa comunitaria sulle attività di informazione e di promozione, compresi i requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di bevande alcoliche ed il rischio di abuso di alcool.Ai fini dell’ammissibilità dei progetti deve essere raggiunginto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione. |

###### Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

|  |
| --- |
| La selezione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:* progetto di promozione proposto nell’ambito di una delle seguenti forme di aggregazione:
1. domanda di aiuto presentata da una associazione di produttori che sia anche un soggetto promotore di una filiera di qualità, nell’ambito di un progetto integrato di filiera di cui al capitolo 8.1. del presente Programma;
2. domanda di aiuto presentata da una associazione di produttori che sia anche un Consorzio di tutela dei vini DOP/IGP, con un progetto di promozione che riguardi la totalità produttiva di almeno una DOP/IGP;
3. domanda di aiuto presentata da una associazione di produttori con un progetto di promozione che riguardi due o più filiere di cui al capitolo 8.1. del presente Programma;
* grado di rappresentatività del beneficiario in termini di imprese, entità produttive e numero di denominazioni di origine;
* progetto di promozione riguardante nuovi prodotti e nuove denominazioni.
 |

###### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

|  |
| --- |
| Il livello di aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile del progetto.Fermo restando i massimali di aiuto e le intensità sopra indicate, nel caso il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE, la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 “De minimis”, oppure dovrà essere comunicato aiuto in esenzione ai sensi del Reg UE 651/14 |

###### Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

|  |
| --- |
| L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.I rischi individuati per la sottomisura sono quelli di natura trasversale R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), che saranno mitigati con le azioni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).Nello specifico, l’intervento comporta i seguenti rischi:1. requisiti di accesso del beneficiario, quali la presenza di almeno un produttore associato che risulti iscritto ad uno specifico sistema dei controlli di qualità successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto a valere sulla sottomisura 3.1. del presente Programma;
2. mancata congruità delle spese e mancato rispetto della concorrenza nell’acquisizione di beni e servizi da parte del beneficiario;
3. svolgimento di attività finalizzate alla promozione e pubblicizzazione di marchi commerciali e/o di produzioni non ammissibili dalla normativa di riferimento;
4. effettivo sovvenzionamento di alcuni beneficiari a valere della sottomisura 3.1. del presente Programma;
5. rischio di doppio finanziamento.
 |

Misure di attenuazione

|  |
| --- |
| Con riferimento alle azioni di mitigazione dei rischi specifici per la sotto misura - individuati nel tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) - si rimanda al Capitolo 18 del programma, in quanto trattasi di azioni di natura trasversale per le misure.L’Autorità di gestione intende inoltre specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l’esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di specifiche fasi delle procedure.Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede di porre in essere le seguenti azioni:1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. verifica da sistema informativo dei soggetti che compongono l’associazione potenziali beneficiari della misura 3.1;
3. verifica preventiva del materiale informativo/promozionale che dovrà essere realizzato dai beneficiari per concessione di apposito nulla osta;
4. ricorso a prezziari, ove previsto dal bando, e verifica di preventivi secondo le regole della concorrenza in assenza di prezziario;
5. informazione ai beneficiari per la corretta e completa compilazione delle domande di aiuto e pagamento;
6. controllo anche con incroci di basi dati finalizzati ad evitare il rischio di doppio finanziamento.
 |

Valutazione generale della misura

|  |
| --- |
| Vedi quanto riportato a livello di misura |

###### Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

|  |
| --- |
| Non pertinente |

###### Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

|  |
| --- |
| I regimi di qualità ammissibili sono quelli istituiti ai sensi della seguente normativa:* Regime di qualità regionale, conforme all’articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM, approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;
 |

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

|  |
| --- |
| Non pertinente |

#### Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

|  |
| --- |
| Per l’analisi generale dei rischi connessi con l’attuazione della misura (principalmente l’inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione |

##### Misure di attenuazione

|  |
| --- |
| Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione |

##### Valutazione generale della misura

|  |
| --- |
| *Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.**L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.* |

#### Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

|  |
| --- |
| Non pertinente. |

#### Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

|  |
| --- |
| Vedi quanto riportato per le singole sottomisure. |

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

|  |
| --- |
| Vedi quanto riportato per le singole sottomisure. |

#### Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

|  |
| --- |
| Non pertinente. |